

## APPROVAZIONE DEL TESTO DEL CODICE CIVILE

**Libro VI - Della tutela dei diritti**  
**Titolo IV - Della tutela giurisdizionale dei diritti**

### **Art. 2931 Esecuzione forzata degli obblighi di fare.**

Se non è adempiuto un obbligo di fare, l'avente diritto può ottenere che esso sia eseguito a spese dell'obbligato nelle forme stabilite dal codice di procedura civile.